

Risoluzione generale in tema di poteri di vigilanza dei dirigenti degli uffici giudiziari in ordine ai conferimenti degli incarichi di curatore fallimentare, perito, consulente, custode, amministratore giudiziario e ad altri ausiliari del giudice.

(Risoluzione del 12 ottobre 2016)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 12 ottobre 2016, ha adottato la seguente delibera:

1. **PREMESSA.** Rientra nei compiti dell'Organo preposto al governo autonomo della magistratura, in particolare, in vista della tutela dell'esercizio indipendente ed imparziale della giurisdizione, oltre che in funzione di un'ottimale organizzazione e gestione degli uffici giudiziari, promuovere buone prassi e modifiche dell'ordito normativo, anche secondario, sul tema dell'affidamento degli incarichi da parte del giudice ai propri ausiliari.

Il presente intervento si colloca nell'alveo della costante produzione consiliare attestante una particolare attenzione del Csm alle dinamiche di conferimento e gestione degli incarichi da parte dei magistrati, nella prospettiva di promuovere e garantire la corretta utilizzazione dello strumento consulenziale (v. risposta quesito del 2 maggio 2007) e di assicurare reale effettività ai poteri di vigilanza per legge spettanti ai capi degli uffici sui criteri e sulle modalità di conferimento dei predetti incarichi.

In tale prospettiva, vengono in rilievo sia il tema della equa distribuzione degli incarichi, già oggetto di una recente risoluzione consiliare, sia quello, ad esso correlato, della trasparenza nella assegnazione degli stessi, nella generale cornice dell'efficienza generale del sistema giudiziario e del controllo diffuso sull'esercizio della giurisdizione.

Proprio su questa linea d'intervento, il Consiglio ha inoltre avviato anche un utile monitoraggio della situazione degli incarichi di consulenza conferiti dai giudici di pace, con particolare rilievo a problemi inerenti all'eventuale concentrazione degli stessi ed al rispetto delle regole di liquidazione dei compensi (Delibera del 19 marzo 2014).

Nel proseguire oltre, nella direzione di salvaguardia dei valori primari della giurisdizione, nella loro consistenza sia reale, come apparente, occorre estendere il raggio di azione e l'attenzione a tutti gli incarichi affidati agli ausiliari del giudice (ad es. curatore fallimentare, perito, consulente, custode, amministratore giudiziario, professionista delegato in sede di procedimento di espropriazione immobiliare, ecc).

Segnatamente, si rende oggi necessario un nuovo intervento in ordine ai conferimenti di incarichi da parte dei giudici sia nel settore penale, sia in quello civile, che consenta un più pregnante esercizio dei poteri di vigilanza attribuiti al Presidente del Tribunale (artt. 13, 14, 23 disp. att. c.p.c., art. 179 quater disp. att. c.p.c), estesi anche ai Presidenti delle Corti di appello (v. risposta a quesito del 29 aprile 1998), per la realizzazione di un effettivo controllo sugli incarichi conferiti a tutti gli ausiliari (ad es. curatore fallimentare, perito, consulente, custode, amministratore giudiziario, professionista delegato in sede di procedimento di espropriazione immobiliare, ecc).

2. **L'ESERCIZIO EFFETTIVO DEL POTERE DI VIGILANZA SUGLI INCARICHI.** Per un efficace esercizio del potere di vigilanza occorre fornire ai Presidenti di Tribunale e ai Presidenti di Sezione ovvero ai Coordinatori delle varie unità organizzative o gruppi di lavoro, un periodico elenco, non solo a livello centrale (come, invero parzialmente, previsto dal vigente art. 13, D.m. 27 marzo 2000, n. 21), ma anche in sede sezionale o per gruppi di lavoro, contenente l'annotazione di ogni forma di incarico assegnato dai singoli magistrati ad ogni tipo di ausiliario, con ogni necessaria specificazione anche in punto di compensi liquidati.

La disponibilità di elenchi aggiornati, già praticata nell'esercizio di buone prassi in alcuni uffici giudiziari in ordine a singoli settori, relativamente agli incarichi conferiti dai magistrati, costituisce infatti un primo strumento per consentire l'esercizio avvertito e costante della vigilanza da parte dei capi degli uffici giudiziari e dei presidenti di sezione, che assicuri loro la conoscenza all'attualità

degli incarichi affidati e dei compensi assegnati. Per l'elaborazione di tali elenchi appare necessario sfruttare le potenzialità offerte dai sistemi informatici in uso presso gli uffici giudiziari, che consentono di effettuare i seguenti monitoraggi periodici:

- a) monitoraggio sugli incarichi di CTU disposti nell'ambito dei procedimenti civili e sugli incarichi di consulente tecnico del PM e di perito disposti nell'ambito dei procedimenti penali;
- b) monitoraggio sugli incarichi disposti nell'ambito dei procedimenti fallimentari e nei procedimenti di espropriazione immobiliare a favore di ausiliari del giudice;
- c) monitoraggio sugli incarichi disposti nell'ambito delle misure di prevenzione con la nomina degli amministratori giudiziari;
- d) monitoraggio sugli incarichi disposti nell'ambito delle tutele, curatele e amministrazioni di sostegno con la nomina di tutori, curatori e amministratori di sostegno.
- e) monitoraggio degli incarichi disposti nell'ambito dei procedimenti di espropriazione o sequestro in sede civile, nonché di sequestro in sede penale, ove sia possibile acquisire i relativi dati.

3. LA TRASMISSIONE DEI DATI AFFERENTI GLI INCARICHI.

A seguito della proficua interlocuzione in sede di Tavolo Paritetico con il Ministero della giustizia, in vista della presente risoluzione, il CSM ha acquisito la pronta disponibilità della Direzione generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, a fornire ai dirigenti degli uffici giudiziari il rilascio delle predette informazioni tratte dai registri informatici. La DGSIA assicurerà due estrazioni periodiche all'anno, in data 30 giugno e 31 dicembre, rendendo disponibile il risultato ai Dirigenti degli Uffici entro 20 giorni da tali date. Tali estrazioni, tratte dai registri civili e penali, forniranno i seguenti dati: a) il giudice che assegna l'incarico; b) la sezione di appartenenza; c) il nome dell'ausiliario; d) la tipologia dell'incarico tra quelli previsti al precedente punto 2; e) la data dell'affidamento dell'incarico; f) l'importo degli acconti liquidati e dei compensi finali; g) l'oggetto del procedimento; h) il numero del procedimento. I dati, una volta estratti, verranno messi a disposizione dei Dirigenti degli Uffici in formato elettronico. Con riferimento ai dati gestiti dai Sistemi Informatici noti come SICID e SIECIC la DGSIA provvederà a rendere disponibili i dati sia attraverso report dinamici (mediante la creazione di un apposito gestionale statistico), sia in formato excel, al fine di consentire all'ufficio la più ampia possibilità di utilizzo. Con riferimento ai dati gestiti dai Sistemi Informatici del settore penale verranno utilizzate le query già disponibili (tramite il modulo Siris) per i periti, gli amministratori giudiziari ed i custodi nonché quelle, appositamente realizzate, per i consulenti tecnici, gli interpreti e gli ausiliari di polizia giudiziaria e tali dati saranno messi a disposizione dell'ufficio per il tramite del sistema Siris già in uso nelle cancellerie. Le estrazioni dei dati avverranno ogni sei mesi, **nelle date predette**, e riguarderanno gli incarichi dei due anni precedenti a ciascuna data. La prima estrazione avverrà il 31 dicembre 2016. I risultati saranno resi disponibili ai dirigenti degli uffici entro 20 giorni da tali date.

4. LA CURA DEL DATO PRESUPPOSTO PER UNA ADEGUATA VIGILANZA.

Va evidenziato che l'affidabilità dei dati così estratti dai registri dipende non solo dall'effettivo ma anche dal corretto popolamento dei registri. Va pertanto formulato un invito ai Dirigenti degli uffici affinché sollecitino la corretta tenuta dei registri ed la ed. cura del dato informatico in ordine agli incarichi affidati agli ausiliari dal giudice, in particolare verificando che:

- a) nei sistemi informatici del settore civile (SICID e SIECIC) vengano annotati tutti i conferimenti di incarico relativi alle varie tipologie di ausiliari (quali, ad esempio, consulente tecnico di ufficio, curatore fallimentare, perito, custode, professionista delegato in sede di procedimento di espropriazione immobiliare, etc);
- b) nei sistemi informatici del settore penale vengano annotati tutti i conferimenti di incarico relativi ai periti, amministratori giudiziari, custodi nonché consulenti tecnici, interpreti e ausiliari di Pg (per cui è in corso per altro una evoluzione dei sistemi informatici).

5. LA PUBBLICITÀ.

Altro tema connesso al potere di vigilanza è quello afferente la pubblicità dei dati. In tal senso va qui richiamata e promossa la buona prassi, a fini di trasparenza, di rendere pubblici annualmente, sul sito internet istituzionale dell'ufficio giudiziario, gli elenchi degli incarichi affidati per ciascuna sezione e settore, schermato ogni dato sensibile, con l'indicazione del numero del procedimento e dell'oggetto, del magistrato che affida l'incarico, dell'ausiliario e della sua qualifica, della data di conferimento dell'incarico medesimo.

Ad oggi l'istituzione e le modalità di tenuta dei registri sono già previsti, oltre che dal D.m. 27 marzo 2000 n. 264 e dal D.m. 27 aprile 2009, anche dagli artt. 23 e 179 quater disp. art. c.p.c. rispettivamente per i consulenti tecnici del giudice e per i professionisti delegati dal giudice dell'esecuzione immobiliare.

Va altresì evidenziato come il legislatore abbia solo in un caso (art. 179 quater, disp. art., cod. proc. civ.) richiesto che il registro sia pubblico e liberamente consultabile. Diversamente in altro caso (art. 23 disp. art. cod. proc. civ.) rimette al Presidente del tribunale di garantire l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi, non imponendo la pubblicità dei dati contenuti nel registro. In altro caso ancora l'art. 14 e. 4 decreto legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, consente l'accesso agli albi e agli elenchi - previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo - ai soli magistrati ed al personale delle cancellerie e segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia ordinaria. Ragioni di trasparenza conducono all'auspicio che il legislatore provveda ad assicurare una omogenea pubblicità per ogni forma di incarico affidato da ciascun magistrato dell'Ufficio e dei conseguenti provvedimenti adottati. La pubblicità, infatti, seppur nei limiti del diritto alla riservatezza di cui sono titolari i soggetti coinvolti nella vicenda processuale, consentirebbe di rendere gli elementi informativi, desumibili dal continuo monitoraggio sulle nomine, verificabili da parte di qualsiasi interessato, con conseguente beneficio in termini di trasparenza e valutazione globale dei modi di esercizio della funzione. Allo stato, pur in assenza di una opzione univoca da parte del legislatore, appare certamente opportuno invitare il Ministro della giustizia a valutare, nell'ambito dei poteri conferiti dall'art. 2 legge 2 dicembre 1991, n. 399, se disporre in via obbligatoria un'adeguata pubblicità degli incarichi affidati, sul sito istituzionale dell'ufficio giudiziario, con cadenza annuale, escluso ogni dato sensibile. Delibera pertanto la trasmissione della presente delibera anche al Ministro per la giustizia per conoscenza e per quanto indicato in parte motiva.